



Prot. N. 62009/ 2013

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

**OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES --
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA
SAMECO S.R.L DI TAVULLIA (PU) - SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: VIA PIRANO, 10/G
TAVULLIA (PU) - SEDE IMPIANTO: VIA PANTANELLI, 29 - 31 - 33 - 37 - 39 MONTELABBATE
(PU) - IMPIANTO ADIBITO AL RECUPERO ED ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**SERVIZIO AMBIENTE - AGRICOLTURA - FONTI RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE**

**IL DIRIGENTE
CECCHINI ELISABETTA**

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come “Decreto Legislativo. 152/2006”;
- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, ”Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37”, che affida all’Ufficio 4.3.3.1 dell’Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs.n. 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n.6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l’istruttoria e la domanda A.I.A.;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”*;

- l’Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell’autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell’Autorità competente;

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”;

- il documento istruttorio redatto dal Dott. Massimo Baronciani assunto agli atti del procedimento al numero di protocollo 31411 del 18.04.2013, facente parte integrante della presente determinazione e di cui si riporta di seguito integralmente il testo:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- vista **Determinazione n. 1717 del 10 luglio 2012** avente ad oggetto: “*DITTA SAMECO S.R.L. VIA PANTANELLI, MONTELABBATE (PU) - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 ARTICOLI 29-TER E 213 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*”, mediante la quale si autorizzava l'esercizio dell'impianto adibito al recupero ed allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII, punto 5.1); rilasciata alla Ditta Sameco S.r.L. di Montelabbate (PU);

- la **Determinazione n. 2810 del 29/11/2012**, avente ad oggetto: “*DITTA SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA (PU). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI - ARTT 29 NONIES E 29 TER DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE MARCHE N. 1547 DEL 05.10.2009*” mediante la quale venivano autorizzate alcune specifiche modifiche non sostanziali comportanti l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012 di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n. 1547/2009, quali: **1)** eliminazione parete divisoria interna al capannone; **2)** apposizione di vasca di contenimento, **3)** sostituzione delle previste 4 celle con una cella unica; **4)** stoccaggio dei rifiuti sanitari infetti esterno alla cella; **c)** introduzione nel Rapporto istruttorio

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

Integrato della durata temporale di giorni 10 (dieci) per i rifiuti sanitari a rischio infettivo; 5) eliminazione della tabella a pag. 25 del Rapporto Istruttorio Integrato; 6) modifica dell'ultima B.A.T. a pagina 37 del Rapporto Istruttorio Integrato”;

- l'istanza ed il progetto della Ditta SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA (PU). presentati alla Provincia di Pesaro - Urbino, assunti agli atti con protocollo n° 41976 del 28 maggio 2013 finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di una modifica non sostanziale costituita dall'installazione delle seguenti opere:

- l'istanza presentata dalla Ditta SAMECO S.r.L. di Tavullia (PU) conteneva, in sintesi le seguenti variazioni, sia di carattere formale che sostanziale:

a) la possibilità di ottenere un unico quantitativo (includente sia R13 che D15) al fine di garantire all'impianto una certa flessibilità di destino;

b) la redistribuzione dei quantitativi autorizzati per le specifiche tipologie di rifiuto non modificando la potenzialità dell'impianto e la suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

c) la modificazione del posizionamento delle aree di stoccaggio senza aumenti nelle potenzialità autorizzate come visibile nella rev. 3 della planimetria Progetto tav. 5;

d) l'inserimento di una pressa per la riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti ingombranti.

VISTO,

- l'istanza presentata dalla Ditta SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA avente ad oggetto: Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. – Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante non sostanziale.

Il progetto presentato contestualmente alla suddetta domanda di autorizzazione e composto dai
SEGUENTI ELABORATI.

*- Relazione Tecnica con descrizione dettagliata sulle modifiche riguardanti la precedente A.I.A. rilasciata con **Determinazione n. 1717 del 10 luglio 2012** e costituita dai seguenti paragrafi:*

1. Premessa.

2. Modifiche richieste.

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

3. accorpamento operazioni D15 ed R13 e redistribuzione quantitativi.
4. Inserimento pressa con operazioni D14 ed R13..
5. Carattere di non sostanzialità delle modifiche.
6. Valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla modifica.
7. Modifiche al Piano di Monitoraggio.
8. Documento rilasciato dal Comune di Montelabbate, avente ad oggetto: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ai sensi del comma 2, articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, così come modificato dall'articolo 5 della Legge n. 73 del 22 maggio 2010.
9. Lettera del 30 dicembre 2012 (Pratica n. 190/2012) avente ad oggetto: COMUNICAZIONE FINE LAVORI (articolo 45 del REC).

B) ELABORATI GRAFICI:

1. Tavola 05 in scala 1:100. Progetto.

La copia attestante l'avvenuto versamento del **BONIFICO**, ammontante ad € 1.000,00 ed avente ad oggetto: "Oneri istruttori Decreto Legislativo 152/2006 gestione rifiuti" (Causale 1.000 € "oneri istruttori AIA decreto Legislativo 152/2006 gest. Rif. Cap 7840/4e modifica non sostanziale. Tesoreria banca dell'Adriatico").

Che il **progetto autorizzato con il presente atto consta, IN SINTESI, dei seguenti elementi, formali e sostanziali:**

- 1) **accorpamento operazioni D15 ed R13, redistribuzione dei quantitativi e contestuale modificazione della tabella di pagina 3 di 59 e di pagina 9 di 59 dell'Allegato A al Rapporto Istruttorio Integrato della Determinazione n. 1717 del 10 luglio 2012**
- 2) **diminuzione, rispetto dei quantitativi totali, del quantitativo di RAEE autorizzati a vantaggio di altre tipologie di rifiuti per le quali vi è maggiore esigenza e disponibilità sul mercato. I quantitativi e la tabella inserita nel rapporto istruttorio integrato risultano aggiornati come segue:**

TIPOLOGIA DI RIFIUTI	QUANTITATIVI ANNUALI (t) - D15- R13	QUANTITATIVI Istantanei D15 - R13	
		t	m³
<i>Rifiuti sanitari a rischio infettivo</i>	3.600	53,39	314,05
<i>Rifiuti sanitari liquidi</i>	1.500	105	105
<i>Rifiuti liquidi e fangosi pericolosi</i>	200	174	174

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

<i>Rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi</i>	150	48	48
<i>Rifiuti solidi pericolosi</i>	1.000	198,9	153
<i>Rifiuti solidi non pericolosi</i>	1.000	284,7	219
<i>RAEE non pericolosi</i>	200	58,5	45
<i>RAEE pericolosi</i>	100	58,5	45
TOTALE	7.750	980,99	1103,05

3) **(ERRATA CORRIGE)**: Nella tabella riportata a pag. 9 del Rapporto Istruttoria Integrato (Allegato A) il totale dei quantitativi risulta modificato da 984.59 a 980.99 mentre i quantitativi in metri cubi risultano modificati da 1107.65 in 1103.05.

4) **INSERIMENTO PRESSA CON OPERAZIONI D14 E R13**. La Ditta SAMECO S.r.L. è autorizzata all'inserimento, nell'ambito del proprio processo produttivo, di una pressa deputata alla mera riduzione volumetrica con relative operazioni D14 e R12 per le seguenti tipologie di rifiuto:

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Operazione</i>
150101	<i>imballaggi in carta e cartone</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
150102	<i>imballaggi in plastica</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
150103	<i>imballaggi in legno</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
150104	<i>imballaggi metallici</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
150107	<i>imballaggi in vetro</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
150110*	<i>imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>
160119	<i>Plastica</i>	<i>R12/D14/R13/D15</i>

TABELLA CODICI AUTORIZZATI SOTTOPOSTI ALLE OPERAZIONI R12 E D14.

La pressa è di tipo Mod. ERCO 10 A con funzionamento oleodinamico elettrico a c.a. trifase. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

<i>Resa in pressione</i>	<i>tonn. 10</i>
<i>Pressione specifica sul materiale da imballare</i>	<i>kg/cm² 1,43</i>
<i>Lunghezza cassone</i>	<i>mm 1.000</i>
<i>Larghezza cassone</i>	<i>mm 700</i>
<i>Altezza cassone</i>	<i>mm. 1.400</i>
<i>Apertura di carico</i>	<i>mm. 475x1.000</i>
<i>Dimensioni balla</i>	<i>mm. 700x1.000x800</i>
<i>Peso balla circa</i>	<i>kg. 80/140</i>
<i>Corsa piano pressante</i>	<i>mm. 1.000</i>
<i>Tempo totale di pressata</i>	<i>sec. 30</i>
<i>Potenza motore</i>	<i>HP. 4</i>
<i>Potenza installata</i>	<i>kW. 3</i>
<i>Tensione di esercizio c.a. trifase</i>	<i>V. 400</i>
<i>Peso macchina circa</i>	<i>kg. 980</i>

Tabella Specifiche tecniche pressa

DATO ATTO

- che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di proporre l'inserimento nell'autorizzazione delle sole prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi): "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

- che la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: “L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29 – septies, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;

- che la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, regola la materia avente il seguente oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;

- che fanno parte integrante di tale autorizzazione i seguenti documenti, distinti per opere e diverse realizzazioni, equiparabili a prescrizioni di carattere progettuale:

*- Relazione Tecnica con descrizione dettagliata sulle modifiche riguardanti la precedente A.I.A. rilasciata con **Determinazione n. 1717 del 10 luglio 2012** 26/AA del 3 marzo 2011 e costituita dai seguenti paragrafi:*

- 1. Premessa.*
- 2. Modifiche richieste.*
- 3. accorpamento operazioni D15 ed R13 e redistribuzione quantitativi.*
- 4. Inserimento pressa con operazioni D14 ed R13..*
- 5. Carattere di non sostanzialità delle modifiche.*
- 6. Valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla modifica.*
- 7. Modifiche al Piano di Monitoraggio.*
- 8. Documento rilasciato dal Comune di Montelabbate, avente ad oggetto: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ai sensi del comma 2, articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, così come modificato dall'articolo 5 della Legge n. 73 del 22 maggio 2010.*
- 9. Lettera del 30 dicembre 2012 (Pratica n. 190/2012) avente ad oggetto: COMUNICAZIONE FINE LAVORI (articolo 45 del REC).*

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

B) ELABORATI GRAFICI:

1. Tavola 05 in scala 1:100. Progetto.

che la Ditta SAMECO s.r.L., ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.ii., e della D.G.R.M. n° 515 del 16 aprile 2012 risulta esente dall'obbligo di presentare nuove garanzie finanziarie, in quanto le variazioni apportate nel progetto ivi autorizzato, quali l'inserimento delle operazioni D14 ed R12 senza aumenti di capacità produttiva, non hanno modificato in alcun modo l'importo iniziale, già calcolato nella precedente Determinazione n. 1717 del 10 luglio 2012 (Autorizzazione Integrata Ambientale).

RITENUTO, infine, di proporre l'adozione delle seguenti ulteriori prescrizioni finalizzate alla tutela del bene giuridico oggetto della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con precipuo riferimento al Titolo III bis (L'Autorizzazione Integrata Ambientale).

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale intesa quale "modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'autorizzazione".

PROPONE

1 *l'emanazione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1717 del 10 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore), Parte II - Titolo III bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto del Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), la quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che, nel caso di cui trattasi, necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;*

2 *l'adozione delle prescrizioni proposte e condivise come sopra specificato.*

RITENUTO

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

- di condividere le risultanze del documento istruttorio;
- che il progetto presentato dalla ditta è meritevole di approvazione sia per quanto attiene alle tecniche e alle tecnologie proposte che per quanto concerne alle modalità di conduzione degli impianti e delle attività presenti nell'impianto I.P.P.C., in quanto sussistono le necessarie cautele al fine di conseguire la tutela dell'interesse pubblico, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente nel suo complesso, giusto Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;.

- la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 29006, n. 152)”*;

- *che l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;*

- che le stesse caratteristiche del progetto, in relazione alle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, risultano ascrivibili alle modifiche non sostanziali che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione secondo la valutazione effettuata dall'Autorità Competente, in quanto afferenti le “modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che secondo valutazione dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'A.I.A.” (Punto 1.2.1. della Delibera di Giunta Regionale).

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) concernente "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica ed integra le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

DETERMINA

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, la realizzazione delle modifiche non sostanziali introdotte dalla Ditta in oggetto ubicata nel Comune di Tavullia (PU), Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU) con sede legale e amministrativa: Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)

- **di stabilire** che il presente atto integra la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto: DITTA SAMECO S.R.L. VIA PANTANELLI, MONTELABBATE (PU) - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 ARTICOLI 29-TER E 213 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

- **di stabilire** che il presente atto si connette organicamente alla Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10 luglio 2012 di cui integra l'efficacia con effetto immediato e che pertanto, in caso di controllo, andrà esibito in maniera congiunta alla summenzionata determina di autorizzazione;

- **di stabilire** che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10 luglio 2012

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

- **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 quatttuordecies (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

- **di precisare** che la presente determina si intende rilasciata:

- a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di dare atto** che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Massimo Baronciani, e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- **di dare atto** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

QUADRO RIASSUNTIVO:

Autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, la realizzazione della modifica non sostanziale della ditta in oggetto ubicata nel Comune di Tavullia (PU come da progetto allegato alla domanda

Determinazione n. 1607 del 08/08/2013

assunta agli atti con protocollo n° 31411 del 18.04.2013 e successivamente integrato come dettagliatamente descritto nel documento istruttorio;

Ragione Sociale: **SAMECO S.r.L.**

P.IVA/CF: **.01421790419**

Sede legale e amministrativa: **Via Pirano, 10/G TAVULLIA (PU)**

Sede impianto: **Via Pantanelli 29-31 –33-35-37-39-41 MONTELABBATE (PU)**

Legale Rappresentante: **Sig. Lorenzo Grasso**

Responsabile Tecnico: **Sig. Lorenzo Grasso**

Diretto Tecnico: **sig. Lorenzo Grasso**

Elementi principali del progetto autorizzato:

- a) ottenimento di un unico quantitativo (includente sia R13 che D15) al fine di garantire all'impianto una certa flessibilità di destino;
- b) redistribuzione dei quantitativi autorizzati per le specifiche tipologie di rifiuto non modificando la potenzialità dell'impianto e la suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- c) modificazione del posizionamento delle aree di stoccaggio senza aumenti nelle potenzialità autorizzate come visibile nella rev. 3 della planimetria Progetto tav. 5;
- d) **inserimento di una pressa** per la riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti ingombranti.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

F.to MB

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

F.to MB

IL DIRIGENTE
F.to CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,